



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COMUNE DI CARTURA**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**C O P I A**

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022,  
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E RIMODULAZIONE DELLA  
DOTAZIONE ORGANICA.**

*Nr. Progr.*           **67**

*Data*               **10/11/2020**

*Seduta Nr.*           **23**

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 14:29 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ass.</i>	<i>Pres.</i>
FRANZOLIN PASQUALINA	SINDACO		X
ZANARDO MASSIMO	ASSESSORE		X
VERGANI MATTEO	ASSESSORE		X
CASTELLAN ALBERTA	ASSESSORE		X
BISSACCO FILIPPO	ASSESSORE	X	
<i>TOTALE Presenti</i> <b>4</b>	<i>TOTALE Assenti</i> <b>1</b>		

Assenti Giustificati i signori:

*BISSACCO FILIPPO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. ERSILIO REFFO.

Il presidente, PASQUALINA FRANZOLIN in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

**Visto l'art. 73, comma 1 del D.L. 18/2020, il Sindaco, il Segretario Comunale e l'Assessore Vergani sono presenti in sede.**

**Gli Assessori Zanardo e Castellan sono presenti in videochiamata.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio comunale n. 10 in data 28 luglio 2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di Giunta comunale n. 47 in data 28 luglio 2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

**Preso atto** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Visto** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le*

*modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*  
(...) 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*”

**Visto inoltre** l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*  
*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*  
*3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*  
*4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*  
*5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

**Rilevato che:**

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;*

**Visti:**

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:  
*“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;*

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  - “1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
  3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
  4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**Richiamato** inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- “1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

**Considerato** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

**Preso atto** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

**Rilevato che** l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferio-*

re al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

**Rilevato che** il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

**Vista** la determinazione del responsabile finanziario n. 38 in data 3 novembre 2020 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

**Preso atto** che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (**A**);

**Rilevato quindi** che per l'anno 2020 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 551.561,41;

**Considerato** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

**Visto inoltre** l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilità.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

**Richiamato** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**Considerato** che questo ente ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 in data 28 luglio 2020, il rendi-

conto dell'esercizio 2020 in data 30 giugno 2020, rispettando i termini di legge, e che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ravvisata** la necessità di aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

**Ricordato** che questo ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a **27,73%**;

**Vista** la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

**Atteso** in particolare che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011 (che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"):

- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2019 né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;
- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2019 né dipendenti, né dirigenti in eccedenza;
- l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2020 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

**Preso atto**, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*.

**Considerato** che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

Spesa del personale in servizio (+)	€ 481.183,70
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	€ 70.377,71
<b>Spesa potenziale massima (A) (=)</b>	<b>€ 551.561,41</b>

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 – 2022 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO (+)	€ 481.183,70
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO (+)	€ 0,00
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno (+)	€ 0,00
Personale in comando in entrata (+)	€ 0,00
Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti (+)	€ 0,00
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni) (+)	€ 0,00
Facoltà assunzionali a legislazione vigente (+)	€ 58.572,81
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo (+)	€ 0,00
Assunzioni per mobilità (+)	€ 0,00
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (+)	€ 0,00
<b>Spesa TOTALE (B) (=)</b>	<b>€ 539.756,51</b>

**Rilevato dunque** che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 – 2022 **(B)** è inferiore alla spesa potenziale massima **(A)**;

**Richiamato** l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**Visto** il verbale n. 11 rilasciato in data 10.11.2020, con cui l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**Ritenuto** di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato 2);

**Visto** il piano occupazionale 2020-2022 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

**Dato atto** in particolare che il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede complessivamente due posti da ricoprire mediante concorso pubblico;

**Fermo restando** l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001;

**Dato atto** che:

questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2020-2022 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

il piano occupazionale 2020-2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**Dato atto infine** che con deliberazione della Giunta comunale n. 15 in data 14 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Visto** il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020;

## **DELIBERA**

1. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022** come da allegato 1);
2. **Di approvare**, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente come da allegato 2);
3. Di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2020-2022** come da allegato 3), dando atto che lo stesso:
  - è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
  - non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
4. **Di dare atto** che:
  - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020, trovando copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, come riassunto nell'allegato 4);
5. **Di dare atto** infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
6. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 - 2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, te-

nendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.

7. **Di demandare** al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022**

<b>ANNO</b>	<b>ASSUNZIONI T. INDETERMINATO</b>	<b>ASSUNZIONI T. DETERMINATO</b>
2020	ASSUNZIONE N. 1 UNITÀ CAT. B3 – collaboratore amministrativo	nessuna
	ASSUNZIONE N. 1 UNITÀ CAT. C – istruttore amministrativo	
	eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo o per cessazione	
2021	eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo o per cessazione	nessuna
2022	eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo o per cessazione	nessuna

**DOTAZIONE ORGANICA**

QUALIFICA	PROFILO	CAT. GIUR.	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	COPERTO	VACANTE
SETTORE I - AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, TRIBUTI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RAGIONERIA, ECONOMATO, PERSONALE, PROTOCOLLO E UFFICIO MESSI						
Istruttore Direttivo	Capo area P.O.	D	1		1	
Istruttore Amministrativo	Istruttore	C	1		1	
Istruttore Amministrativo	Ragioniere	C	1		1	
Esecutore	Messo	B3	1		1	
SETTORE II - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA COMUNALE, POLIZIA LOCALE, SERVIZI SPORTIVI						
Istruttore Direttivo	Capo area P.O.	D	1		1	
Istruttore Direttivo	Istruttore	D	1		1	
Istruttore Amministrativo	Istruttore	C	1			1
SETTORE III - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, ECOLOGIA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E VIABILITÀ						
Istruttore Amministrativo	Capo area P.O.	D	1		1	
Istruttore Tecnico	Geometra	C	1		1	
Istruttore Amministrativo	Istruttore	C	1		1	
Collaboratore	Capo operaio	B	1		1	
Esecutore	Necroforo	B	1		1	
TOTALE			12	0	11	1

## PIANO OCCUPAZIONALE 2020-2022

### ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>	Costo annuo
B3	Collaboratore amm.vo – messo	Protocollo - messi	FT	Concorso pubblico indetto dall'ente o utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti	€ 28.585,16
C	Istruttore amministrativo	Servizi demografici	FT	Concorso pubblico indetto dall'ente o utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti	€ 30.504,76
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>					<b>€ 59.089,92</b>

### ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>	Costo annuo
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>					<b>€ 0,00</b>

### ANNO 2022

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>	Costo annuo
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>					<b>€ 0,00</b>

<sup>1</sup> Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE**  
**Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020**

Piano dei conti	Descrizione	RENDICONTO 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	481.183,70 €	493.799,28 €	521.902,31 €	523.215,46 €
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	377.661,02 €	387.169,70 €	418.625,41 €	419.938,56 €
<b>U.1.01.01.01.000</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	373.946,42 €	381.169,70 €	412.625,41 €	413.938,56 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	294.349,91 €	264.207,09 €	296.926,73 €	296.926,73 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	79.596,51 €	116.962,61 €	115.698,68 €	117.011,83 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>U.1.01.01.02.000</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	3.714,60 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.714,60 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	103.522,68 €	106.629,58 €	103.276,90 €	103.276,90 €
<b>U.1.01.02.01.000</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	103.522,68 €	106.629,58 €	103.276,90 €	103.276,90 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	103.522,68 €	106.629,58 €	103.276,90 €	103.276,90 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>U.1.01.02.02.000</b>	<b>Altri contributi sociali</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>U.1.03.02.12.000</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>		<b>481.183,70 €</b>	<b>493.799,28 €</b>	<b>521.902,31 €</b>	<b>523.215,46 €</b>
<b>LIMITE DI SPESA PER L'ANNO 2020</b>		<b>551.561,41</b>			



# COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

35025 Cartura - P.zza A. De Gasperi, 2/3

CODICE FISCALE 80009210289  
PARTITA IVA 01563700283

TEL. 049 9555556  
FAX 049 9555571

VERBALE N. 11 del 10 Novembre 2020

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**Alla proposta di deliberazione di g.c. n. 74 del 03/11/2020 avente ad oggetto: "programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, ricognizione delle eccedenze di personale e rimodulazione della dotazione organica"**

- Premesso che:
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- Richiamati in particolare:
  - il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
  - l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020 - 2022 e il relativo piano occupazionale;

## PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
  - b) l'ente ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti del 23,73%;
  - c) è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.M. 17 marzo 2020;

**ACCERTA**


- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2020 - 2022 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

**ESPRIME**

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE DEL CONTI

Dot. Bino Giacomini



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

SETTORE PROPONENTE  
 SETTORE AMMINISTRATIVO  
 FINANZIARIO

SERVIZIO INTERESSATO  
 UFFICIO RAGIONERIA

Numero **74** Del **03/11/2020**

**OGGETTO**

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022, RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:  
 Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 09/11/2020 Il RESPONSABILE DEL SETTORE DANIELE LACCANIA  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 09/11/2020 Il Responsabile DANIELE LACCANIA  

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Deliberazione N. ....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

**IL SINDACO**

*F.to PASQUALINA FRANZOLIN*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DOTT. ERSILIO REFFO*

**PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)**

N. 451 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 12/11/2020 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 27/11/2020.

Cartura, 12/11/2020

**l'Incaricato della Pubblicazione**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cartura, 12/11/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*DOTT. ERSILIO REFFO*

**ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Cartura, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to DOTT. ERSILIO REFFO*